



## CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

# Franco**b**ompreszi

### ISEE e Servizi Residenziali

L'ISEE è lo strumento previsto dalla legge per valutare la situazione economica della persona con disabilità in modo da consentire equità nella compartecipazione alla spesa.

Nel corso del 2015, con l'entrata in vigore della normativa ISEE (Dpcm 159/2013), i Comuni lombardi hanno iniziato ad elaborare e ad approvare i primi regolamenti sull'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e sulla compartecipazione alla spesa.

Con riferimento ai servizi residenziali, gran parte di questi nuovi regolamenti comunali, che si fondano sul regolamento-base predisposto da ANCI (Associazione Nazionale Comuni), prevedono però disposizioni che ledono i diritti delle persone con disabilità, come ad esempio:

1. **utilizzo dell'intero patrimonio (mobiliare e immobiliare) prima di una presa in carico da parte dei Comuni**
2. **tabelle di compartecipazione (mancata previsione di una soglia di esenzione)**

Tali disposizioni non possono essere giudicate accettabili e spesso sono la conseguenza di un approccio culturale/giuridico alla disabilità oramai superato. In passato infatti la condizione di disabilità veniva fatta coincidere con la condizione soggettiva di menomazione. Oggi non è più così. La stessa Convenzione Onu (ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009) impone di considerare la disabilità come il risultato dell'interazione tra la persona e il contesto economico, sociale, culturale spesso non in grado di includere e di tenere conto dei bisogni derivanti da una diversa condizione personale.

La situazione è purtroppo ancora molto incerta ed in via di sviluppo ma è importante evidenziare le problematiche che molti regolamenti degli enti locali approvati fin'ora stanno creando in danno dei diritti delle persone con disabilità.

#### 1. **Utilizzo dell'intero patrimonio**

Molti regolamenti prevedono che *l'intervento del Comune abbia luogo solo nel caso in cui il richiedente non sia titolare di depositi bancari e/o postali e assicurativi ovvero di risparmi in qualunque forma posseduta. Solo ad esaurimento di tali importi fino al raggiungimento della cifra di € 5000, il Comune si riserva di valutare l'ammissibilità della domanda.*

Questo significa che, a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE, **il cittadino deve “consumare” tutto il proprio patrimonio fino al valore di 5.000 euro**, al di sotto del quale, solo e probabilmente, il Comune interverrà ad integrare la retta. Si vuole cioè aggredire ulteriormente i quasi sempre **esigui patrimoni** della persona con disabilità, oltre quanto stabilito dalla disciplina ISEE.

Tali regolamenti sono da considerarsi discriminatori laddove chiedano di evidenziare ulteriormente l'aspetto patrimoniale, già ovviamente considerato in sede di dichiarazione DSU/ISEE.

Allo stesso modo, i regolamenti prevedono che *in presenza di patrimonio immobiliare, il Comune possa procedere ad accordi con i beneficiari per la vendita/affitto dei beni stessi, fermo restando che il ricavato rimanga vincolato al pagamento della retta.*

Questo significa che se la persona con disabilità è proprietaria di una casa i Comuni, in maniera ancora più drastica, impongono la vendita/affitto della casa a copertura totale della retta, prima di prendersi cura e carico della persona e quindi intervenire.

I regolamenti prevedono, inoltre, che la contribuzione comunale *sia da intendersi una anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte dei Comuni, di rivalersi sulla futura eredità della persona con disabilità.*

Tali pretese comunali sono in contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della proprietà privata, mettendo in atto una vera e propria forma di espropriazione degli immobili e stabilendo illegittimamente la loro destinazione al pagamento della retta, anziché la loro sola valorizzazione sulla base e nella misura prevista dalla normativa ISEE.

Inoltre, prevedendo la sostituzione del Comune nell'asse ereditario, i regolamenti, anche in questo caso, sono in contrasto con le norme previste in materia di successione.

**Riassumendo: i Comuni devono assicurare le risorse per garantire il diritto all'abitare e il diritto ad un progetto individualizzato delle persone con disabilità (art. 14 Legge 328/2000), chiedendo una equa partecipazione alla spesa in base all'ISEE e non certo aggredendo e impossessandosi dell'intero patrimonio della persona.**

## **2. Tabelle di compartecipazione (mancata previsione di una soglia di esenzione)**

Alcuni regolamenti svuotano l'ISEE presentato dalle persone di ogni valore quale indicatore della loro capacità contributiva, prevedendo illegittimamente una quota di compartecipazione alla spesa definita in maniera fissa e uguale per tutti.

A volte addirittura si può incontrare una richiesta di compartecipazione del 60% o più, per ISEE pari o tendenti a zero.

In questi casi, la richiesta di compartecipazione risulta di fatto inevitabilmente indirizzata non nei confronti della persona con disabilità che usufruisce del servizio, ma nei confronti dei suoi familiari e costituisce quindi una violazione della normativa attualmente in vigore.

Sono corretti, invece, i regolamenti degli enti locali che definiscono delle soglie di esenzione per l'accesso ai servizi comprese tra i 6.000 e i 9.000 €, posto che la soglia mensile di povertà assoluta calcolata da ISTAT per il 2014 per una persona sola abitante nel Nord Italia in un Comune sotto i 50.000 abitanti, è pari ad € 732,45. Su base annua ciò corrisponde ad € 8.789,40 (il trattamento minimo vitale individuato dall'INPS per il 2016 corrisponde ad € 501,89 al mese, ovvero € 6.022,68 su base annua).

**Riassumendo: La quota a carico della persona non deve mai corrispondere al pagamento dell'intera retta. Per tutti i servizi e interventi residenziali per le persone con disabilità, deve essere prevista una quota di esenzione totale in caso di ISEE zero o tendente a zero.**

Per concludere, nella valutazione delle sempre più numerose ed esose richieste di compartecipazione avanzate da parte di alcuni enti locali, occorre leggere molto attentamente i regolamenti e agire con prudenza.

Secondo quanto stabilito dal Dpcm 29 novembre 2001, il pagamento delle prestazioni sociosanitarie per strutture residenziali in cui possono risiedere le persone con disabilità, è a carico del Servizio Sanitario Regionale nella misura del 70% (quota sanitaria) e solo nella restante misura del 30% a carico dei Comuni (quota sociale).

Bisogna quindi tenere presente che gli enti locali, prima di chiedere i soldi ai propri cittadini, dovrebbero verificare se Regione Lombardia ha finanziato in maniera adeguata questi servizi, rispettando la ripartizione delle rispettive competenze.

Infatti in Regione Lombardia risulta che il contributo medio del Fondo Sanitario Regionale sia pari solo circa al 50%, determinando di conseguenza un aumento della componente sociale delle rette.

Per tutte le rilevanti questioni sopra esposte è importante che le persone con disabilità che incorrono nella applicazione dei regolamenti comunali si rivolgano alle associazioni di tutela dei diritti presenti sul territorio, a partire dalle [associazioni aderenti](#) a LEDHA e al [Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi](#) per eventuali dubbi o profili di illegittimità dei regolamenti comunali.

Avv. Laura Abet

Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi